

SENATO DELLA REPUBBLICA - VII COMMISSIONE

Audizione FIR CISL

11 marzo 2014

1. Finanziamenti alla Ricerca

E' indubbio che la Ricerca rappresenti il motore per l'innovazione, necessaria a sostenere non solo la competitività delle società avanzate, per le ovvie ricadute sull'economia reale, ma la tenuta stessa del tessuto sociale e della democrazia. Il problema è la traduzione in atti concreti di tali affermazioni di principio, magari traendo spunto dalle iniziative intraprese dai nostri principali competitors europei che in tempi non sospetti, prima della crisi, aumentarono gli investimenti in R&D.

Horizon 2020 rappresenterà una fondamentale fonte di finanziamento per i prossimi anni ma deve essere ben chiaro che non può essere la sola e, se non si riguarda la costruzione di un efficiente Sistema della Ricerca Nazionale, rischia di trasformarsi in un boomerang.

Il gap fra la contribuzione dell'Italia alla ricerca UE e il ritorno in progetti finanziati è stimato intorno al 40%. Rientra cioè il 60% di ciò che investiamo, e non certo per inadeguatezza dei nostri ricercatori che invece si collocano ai primi posti in Europa per capacità di accesso ai finanziamenti UE.

L'aumento del finanziamento da parte delle imprese, e in particolare dalla PMI alla ricerca, può essere sostenuto attraverso la leva delle agevolazioni fiscali per progetti realizzati con il coinvolgimento di Università e/o Enti Pubblici di Ricerca (EPR) ma, in generale, richiede che siano definite a priori le direttrici dello sviluppo industriale.

L'estrema frammentazione del nostro sistema industriale, fatto di micro-impresa e PMI, fa sì che spesso stenti ad emergere la capacità d'innovazione. Necessario un ripensamento delle interfacce Ricerca – Imprese, con un ruolo attivo delle associazioni di categoria, e degli strumenti di finanziamento.

Non esistono distinzioni nette fra ricerca fondamentale e ricerca applicata. Deve tuttavia essere garantito un congruo spazio per la ricerca fondamentale, che deve alimentare con continuità il patrimonio delle nuove conoscenze che potranno trovare applicazione nel

futuro. Senza ricerca fondamentale il sistema diviene sterile e muore. Il problema emergente è insito, oltre che nell'esiguità delle risorse dedicate, nello scarso numero di addetti, sempre più impegnati nel trovare finanziamenti esterni per l'autosostentamento del sistema e nella correlata attività di rendicontazione, piuttosto che nella ricerca curiosity-driven.

2. Stato giuridico dei Ricercatori

Le figure del Ricercatore e del Tecnologo, e più in generale dell'addetto alla ricerca, dovrebbero essere in qualche modo trasversali ai differenti ordinamenti del personale sanciti dai diversi contratti di lavoro. La normazione attraverso lo Stato giuridico non è adatta a risolvere ad esempio il problema della mobilità Università – Enti e/o pubblico – privato.

L'attività propria degli EPR è il portato, nel rispetto delle proprie peculiarità, delle diverse professionalità che includono anche i tecnici specializzati e la struttura amministrativa, la più snella nel panorama della P.A.

A nostro avviso è la contrattualizzazione che può porre le basi per la definizione di contratti di settore aventi in comune la definizione delle figure professionali degli addetti, i requisiti minimi di accesso, la relativa equiparazione giuridica ed economica.

A tale scopo è fondamentale la conferma del CCNL ricerca, che allo stato è l'unico strumento normativo che riesce a garantire l'omogeneità normativa tra gli EPR, indipendentemente dal Ministero al quale afferiscono unitamente alla definizione di elementi selettivi che consentano la definizione di un sistema premiale.

3. Sistema nazionale della Ricerca

Al Sistema nazionale della Ricerca Pubblica dovrebbe concorrere il complesso delle componenti nelle quali può essere considerato articolato:

- Università
- Enti Pubblici di Ricerca
- Istituzioni locali ad elevato contenuto di attività di ricerca.

La “definizione del Sistema” appare chiaro che debba avvenire a monte dei richiamati aspetti contrattuali, al fine di poter trovare soluzioni ordinamentali/contrattuali realmente trasversali per tutto il personale e i soggetti implicati.

Ciò potrebbe costituire il punto di partenza per la successiva estensione al privato, a sua volta articolato in:

- Istituzioni e Enti privati di Ricerca
- Strutture aziendali di ricerca.

L’aver ricompreso gli Enti Pubblici di Ricerca nella Pubblica Amministrazione mostra oggi tutti i limiti, in particolare sul piano delle regole, troppo rigide laddove è richiesta, al contrario, la massima flessibilità in particolare per rispondere a esigenze del produttivo e/o di Istituzioni o altre pubbliche amministrazioni.

Questioni anche banali, introdotte dai meccanismi proprie delle PP.AA. hanno creato vincoli che hanno messo in difficoltà l’espletamento dei compiti istituzionali delle strutture di ricerca e la competizione a livello internazionale.

Un vero sistema nazionale delle ricerca è tale quando il coordinamento di Sistema per la programmazione degli interventi e delle risorse è unico e le autonomie dei soggetti costituenti non sono costantemente oggetto di invasione da parte della legge.

E’ il caso del DL 101/2013 che risponde alle esigenze di reclutamento degli Enti. Infatti si scontano limiti normativi, a partire dal parziale utilizzo delle risorse del Turn Over.

Precariato: ovvio il ricorso al precariato conseguente ad anni di blocchi delle assunzioni e ad un trend di costante contrazione degli organici, laddove alle strutture è richiesto un impegno sempre crescente anche per reperire sul mercato le risorse necessarie per il proprio sostentamento.

Deve altresì essere evidenziato che la maggior parte dei contratti a termine, nelle diverse tipologie, sono a valere sulle risorse reperite dagli Enti e non incidono quindi sul fondo di Finanziamento Ordinario.

La soluzione al problema non può che venire dal ripristino del turn over al 100% e dall’avvio di un piano straordinario di assunzioni articolato su più anni.

Al riguardo gli EPR devono essere messi in condizione di funzionare, anche attraverso la certezza del finanziamento pubblico, la cui entità non può essere conosciuta a fine anno, cosa che impedisce qualsiasi programmazione compresa quella del personale.

4. Valutazione della ricerca

La normativa attuale, oltre ad essere ambigua, ha calato sugli EPR criteri di valutazione propri dell'Università che non hanno tenuto conto del reale complesso di attività svolte all'interno degli Enti in conseguenza della loro peculiarità, che colloca gli EPR a valle del sistema formativo ed a monte del sistema produttivo.

Si ritiene che la normativa nel suo complesso e il ruolo dell'ANVUR debbano essere rivisti e debbano essere definite modalità e criteri di valutazione specifici per gli EPR.

La valutazione oltre che a concorrere alla distribuzione di fondi premiali – che, lo ribadiamo, dovrebbero portare risorse specifiche e non sottratte ai bilanci degli Enti - dovrebbe consentire di individuare le criticità degli Enti stessi e suggerire le strade per rimuoverle.

In Germania e Francia ci risulta che la valutazione sia stata utilizzata anche per ricomporre l'aggregazione di competenze, in vista della partecipazione a Horizon 2020, con la costituzione di nuove strutture di ricerca già operative sulle tematiche di pertinenza.

5. Governance e altri aspetti della riforma degli EPR

L'Autonomia degli Enti di Ricerca ha scontato l'ingerenza dei Ministeri Vigilanti nella fase di predisposizione di statuti e regolamenti.

Riteniamo che la legge debba definire, in generale, le condizioni al contorno all'interno delle quali vengono costruiti statuti e regolamenti. Tra l'altro il decreto legislativo 213/2010 ha interessato soltanto gli Enti vigilati del MIUR quindi non la totalità degli EPR, vigilati da 7 diversi ministeri.

Se gli EPR fanno parte di un Sistema, è chiaro che almeno al loro interno le regole di funzionamento declinate da statuti e regolamenti debbano il più possibile essere omogenee, a partire dalla composizione degli organi direttivi e consultivi prevedendo la partecipazione delle rappresentanze interne.

Più che della riforma di un sistema si è trattato di una serie di riforme parziali, che in molti casi ed in particolare negli ultimi anni hanno depotenziato la Ricerca pubblica. E' stato il caso dello scioglimento di Enti quali l'ISAE o degli accorpamenti impropri quale quello dell'ISPESL, l'unico ente italiano che operava nel campo della ricerca in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, che è stato accorpato all'INAIL, la cui

missione è evidentemente di altra natura. In generale gli accorpamenti e le soppressioni non si sono trasformate in risparmi ma nella perdita di posti di lavoro e di risorse che provenivano dal “mercato”. E’ quindi con preoccupazione che seguiamo l’evolvere delle iniziative che, lo ripetiamo, al di fuori di un quadro di insieme ipotizzano interventi a valere su altri Enti (CRA, INEA, ISFOL).

La stessa Confindustria ha stimato che la formazione di un ricercatore costa al Paese circa 700.000 €. E’ di tutta evidenza il danno che ne deriva se i nostri ricercatori vengono destinati a fare altro o se non trovano possibilità occupazionali in Italia e si recano all’estero con scarse prospettive di rientro.

In questo contesto la riforma determinata dal D.L.vo 213/2010, unitamente alle altre iniziative a valere sugli EPR, hanno in generale creato un ostacolo al funzionamento e non solo per il transitorio che ne è scaturito.